

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE PONTI, COCCO MARIA, DE MARIA, IOZZELLI, VINCELLI

Presentata il 26 marzo 1969

Istituzione del servizio nazionale per la gioventù e del consiglio nazionale della gioventù

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di una specifica politica a favore del mondo giovanile è stato oggetto di numerose discussioni in questo dopoguerra. Tuttavia l'Italia repubblicana — che ha ereditato dal passato regime l'organizzazione relativa all'inquadramento totalitario della gioventù — pur avendo provveduto ad eliminare, anche in questo settore, l'impalcatura fascista, non ha ancora affrontato il problema generale di una sistemazione organica della materia.

Ciò non è dipeso certo da insensibilità del Parlamento, quanto piuttosto dalle intuibili difficoltà psicologiche e sociali che, soprattutto all'indomani del conflitto, una soluzione legislativa avrebbe comportato. Tutti i partiti erano, e sono, preoccupati dal pericolo che, organizzando un intervento statale a favore della gioventù, si possa consentire ad una particolare concezione politica di prevalere sulle altre; cioè che il Governo possa poi, nel curarne l'attuazione, colorarne anche l'indirizzo politico.

D'altra parte l'esigenza di un minimo di intervento pubblico nel settore è ormai sentita da tutti: dalle famiglie, dagli enti locali, dalla intera comunità. Tale intervento è soprattutto auspicato dalle associazioni giovanili, che dovrebbero essere le prime destinatarie di una politica di aiuto per la gioventù.

Infatti uno Stato democratico non deve tendere ad avere rapporti diretti e globali con i giovani singoli, ma preoccuparsi di sostenere l'associazionismo autonomo che, in una libera società, è insostituibile palestra civica per le giovani leve. Tanto più nel mondo attuale, le cui dimensioni soffocatrici impongono un impiego responsabile del tempo libero; non si tratta ovviamente di costringere i giovani ad utilizzarlo in un determinato modo, ma di aiutarli a trovare la loro più compiuta formazione in una serie di attività che li distolgano da troppo facili svaghi.

Vivendo pluralisticamente differenti esperienze (di famiglia, di scuola, di amicizia, di associazioni, ecc.) il giovane moltiplica le occasioni per esprimere, sviluppare e migliorare la propria personalità a tutto vantaggio suo e della comunità. Una lunga esperienza insegna che il costume alla convivenza civile viene affinato dall'autogoverno che la vita associativa, anche a livello giovanile, consente di realizzare. In mancanza di che non ci si deve meravigliare se la gioventù, sotto l'impressione di essere trascurata ed incompresa, possa abbandonarsi ad atteggiamenti protestatari non sempre giustificabili dall'esuberanza propria dell'età.

Il problema, anche se delicato, non è più dilazionabile; convinzione questa tanto uni-

versalmente avvertita da essere stata oggetto di considerazione in ogni recente programma di Governo. La risoluzione non può che ricercarsi nel concetto di « servizio », ossia nell'impegno democratico di predisporre ed offrire ai giovani — e soprattutto alle associazioni seriamente organizzate — mezzi ed attrezzature nel più largo ventaglio dei settori educativi, culturali, assistenziali, sportivi, ricreativi e turistici, evitando da un lato la tentazione autoritaria della regolamentazione livellatrice e dall'altro la tentazione demagogica di un lassismo che rifiuti ogni responsabilità, compresa quella del doveroso controllo.

Il Parlamento, che è il depositario della rappresentanza democratica dell'intera nazione e quindi anche delle istanze giovanili, non può certo consentire all'ipotesi di organismi autonomi che elaborino una politica della gioventù fuori dal suo ambito; e i proponenti ritengono sia democraticamente corretto che lo stesso Parlamento, dopo aver dettato le linee generali di intervento, deleghi il Governo ad attuarle. Va da sé che il legislatore, oltre al diritto di disegnare il quadro di una politica per la gioventù, ha anche il dovere di interpretare al meglio i bisogni e gli stati d'animo dei giovani per aiutarli ad orientarsi nella vita, per confortarli nell'esperienza e soprattutto per non deludere quella fiducia che, sicuramente anche se magari solo intuitivamente, hanno nei confronti degli ordinamenti democratici della nostra Patria.

Una rapida indagine di legislazione comparata, condotta nei paesi dell'Europa occidentale, dimostra che esiste — in contrapposizione alla tecnica totalitaria — anche una « logica democratica » nell'affrontare il problema di una politica per la gioventù.

Salvo comprensibili variazioni, dovute al genio proprio di ogni nazione, nelle soluzioni adottate in quei paesi si riscontrano infatti caratteristiche di fondo comuni.

Gli interessi del mondo giovanile tendono da tempo ad ampliarsi ai più disparati settori dell'umana conoscenza, né meraviglia che i loro ideali spesso non coincidano con quelli delle generazioni precedenti; in fondo è sempre stato così, ma oggi le prospettive offerte dalla società contemporanea presentano ai giovani condizioni diverse da quelle che nel passato hanno consentito a noi di inserirci nella vita. Questi molteplici aspetti hanno fatto sì che ci si è resi conto dappertutto che le relazioni fra potere pubblico e mondo giovanile — fino a ieri governate da due imperativi: educare e proteggere — dovevano dilatarsi:

vuoi per l'esplosione delle possibilità e dei bisogni economico-sociali, vuoi per il sempre più vivace desiderio del mondo giovanile di organizzarsi in modo autonomo.

Occorreva pertanto elaborare una politica che assicurasse ai giovani, generalmente con disponibilità finanziarie limitate, i mezzi necessari per attuare le loro legittime aspirazioni. Nel complesso dei paesi dell'Europa occidentale si riconosce che lo Stato deve « coordinare ed orientare gli sforzi di coloro che si occupano della gioventù, concedendo sovvenzioni per completare le risorse delle organizzazioni nazionali esistenti, senza interferire sulla loro indipendenza » (Regno Unito - *Board of Education* 1949). Il canale di collegamento fra Stato e giovane singolo è basato normalmente sull'associazionismo, che si desidera vario, libero ed apolitico. Si insiste molto sulla scuola morale, che dà l'abitudine all'autogoverno (vedi esperienza inglese e COGEDEP in Francia); tuttavia i governi si assicurano, di regola, un controllo sull'impiego dei mezzi concessi, quando non chiedono addirittura un *agreement* preventivo circa le associazioni da ammettere agli aiuti (Francia, legge 1° luglio 1901).

L'attuazione di questa politica di intervento è normalmente esplicata da un servizio statale, più o meno coadiuvato da comitati consultivi (Consiglio federale per i problemi della gioventù in Germania, Alto comitato della gioventù in Francia). Il problema infine è di frequente affidato all'attenzione politica del Governo tramite delle direzioni generali (« della gioventù e dei giochi » in Belgio, « della educazione popolare » in Olanda) quando non addirittura a livello ministeriale: Ministero della gioventù e dello sport in Francia, Ministero della famiglia e della gioventù nella Repubblica federale di Bonn. Si aggiunga che il problema, oltre ad aver attirato l'attenzione di organismi internazionali come l'UNESCO, ha indotto il Parlamento Europeo ad approvare il 22 aprile 1966 una proposta di risoluzione — presentata dall'onorevole Strobel e su relazione dell'onorevole Scarascia Mugnozza — nella quale si raccomanda l'istituzione di un Ente europeo per la gioventù che permetta ai giovani della Comunità di approfondire la reciproca comprensione, al fine di facilitare la formazione di una coscienza europea.

Senza pretendere di esaurire l'intera problematica relativa ad una politica per la gioventù, la presente proposta ha per obiettivo l'istituzione di un Servizio nazionale per la

gioventù - e di un Consiglio consultivo - onde realizzare un intervento dello Stato in materia, nel quadro di una visione organica anche se da attuare con gradualità.

Trattandosi di un'attività nella quale convergono competenze di più Ministeri, se ne è disposta la dipendenza direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Per la verità l'importanza dell'argomento - che si riconnette al concetto di tempo libero - indurrebbe ad un discorso più ampio, tendente ad insediare un'apposita direzione generale del tempo libero, dalla quale far dipendere sia gli attuali enti CONI ed ENAL che l'istituendo servizio.

Tuttavia nella fase di avvio di questa nuova iniziativa si è ritenuto di limitare la proposta all'istituzione del solo Servizio nazionale per la gioventù, da attuarsi tramite l'ufficio centrale presso la Presidenza del Consiglio e dei corrispondenti uffici periferici presso la Prefettura. Poiché si desidera realizzare una presenza dello Stato coordinatrice è parso inutile, oltre che inopportuno, pensare ad un'impostazione burocratica impegnativa; alla quale per altro i proponenti ritengono non si debba arrivare né all'inizio né mai.

Ad esperienza consolidata si potrà invece pervenire alla istituzione dell'auspicata direzione generale del tempo libero, da porsi possibilmente sotto la responsabilità politica di un apposito Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Nel decidere per l'istituzione dell'ufficio, ci si è posti anche il quesito se non fosse meglio istituire un apposito ente, per attuare il servizio, con personalità giuridica propria.

Dopo attento esame si è ritenuto di scartare tale ipotesi per le seguenti ragioni:

- perplessità circa un ulteriore allargamento della politica di « entificazione » della pubblica amministrazione. Questa scelta sembra sia stata finora giustificata da una supposta maggior agilità ed oculatezza nella gestione dei cosiddetti enti pubblici rispetto allo Stato; tuttavia esempi anche recenti non sembrano ratificare tale opinione. Si aggiunga che di enti in Italia ve ne sono fin troppi e i proponenti ritengono opportuno ritornare ad un severo senso dello Stato, riservando ai suoi organi quanto è di sua competenza; tanto più che, in materia così delicata, tale amministrazione offre la massima garanzia di imparzialità;

- l'affidamento ad enti, più o meno autonomi, di compiti pubblici è certo ragionato quando si tratta di attività produttive nelle quali è necessario anche uno spirito im-

prenditoriale. Senonché l'istituendo servizio si configura esattamente come attività di erogazione, e non di produzione, cioè destinato ad esplicare un compito che è proprio dell'amministrazione statale.

I compiti del servizio e del Consiglio nazionale sono chiaramente indicati nel testo degli articoli. Ci sembra comunque opportuno sottolineare tre aspetti della presente proposta.

1) *Forma dell'intervento.* Pur convinti della necessità che l'attività erogativa della amministrazione statale debba evitare, nella sua discrezionalità, interferenza nell'autonomia del libero associazionismo giovanile, si è ritenuto che il Governo non possa accettare di essere un indifferente distributore di mezzi, da fornire a semplice richiesta degli interessati. Per cui si è stabilito che, di regola, servizio e giovani discutano assieme sulle iniziative da prendere, affidando poi alle associazioni la responsabilità della loro attuazione, ma conservando al servizio stesso il diritto - diremmo il dovere - di assicurarsi che i contributi concessi servano effettivamente per realizzare i programmi convenuti.

2) *Impegno al coordinamento.* Fermo il rispetto di ogni singola competenza, i proponenti si augurano che il servizio costituisca un valido tavolo di incontro fra tutti i settori della pubblica amministrazione che si interessano del mondo giovanile, al fine di giungere al coordinamento dei vari interventi, aumentandone l'efficacia e riducendo quella dispersione di energie che oggi si lamenta in materia. Non è infatti che lo Stato italiano poco si curi dei giovani, ma lo fa per settori distinti, svincolati gli uni dagli altri, quando non inutilmente concorrenziali.

Una delle prime realizzazioni dell'ufficio centrale del Servizio nazionale per la gioventù potrebbe per l'appunto essere quella di attuare un censimento dei fondi e dei mezzi, in quantità e qualità, attualmente già in essere in materia da parte dello Stato, sia direttamente che attraverso enti (OMNI, CIVIS, FFIE, G.I., ecc.). A ricognizione terminata si scoprirebbe probabilmente che gli interventi già attuati sono anche più numerosi di quanto si pensi; si tratta di articularli in modo non frammentario.

3) *Rappresentanza giovanile.* Il mondo giovanile, considerato nel pluralismo delle sue numerose espressioni, oltre ad essere giustamente geloso della propria autonomia e

quindi nettamente contrario — per fortuna — ad una impostazione statolatra del problema, è tuttavia legittimamente desideroso di contribuire all'attuazione ed alla riuscita di una politica per la gioventù. Pertanto si è ritenuto di dovergli offrire l'opportunità di esprimere le sue aspirazioni e i suoi pareri in una sede appropriata, quale è appunto il Consiglio nazionale della gioventù. Il cui compito non è di costituire una rappresentanza ufficiale unitaria in senso politico, ma di essere un organo di consultazione che consenta, in qualche modo, di far partecipi i rappresentanti delle forze giovanili alla elaborazione della politica a loro destinata, non solo nella fase informativa, ma anche in quella decisionale. Per valorizzarne il senso di responsabilità si è poi ritenuto di lasciare agli stessi

giovani il giudizio di valore da attribuire alle varie associazioni nazionali, onde evitare che nel Consiglio possano essere introdotti rappresentanti di organismi fantomatici o vanescenti.

Starà poi al Consiglio stesso — di cui sono previste, e giudicate sufficienti, tre sessioni ordinarie all'anno — di instaurare una prassi di lavoro serio e pertinente.

Onorevoli colleghi, i firmatari della presente proposta non pensano certo di aver risolto l'intera problematica di una politica per la gioventù; ritengono tuttavia di offrire una indicazione legislativa per un primo intervento, democraticamente corretto e concretamente possibile, dello Stato nella materia.

Per tali motivi si augurano di incontrare la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio del Servizio nazionale per la gioventù.

Il capo dell'Ufficio è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; esso è scelto fra i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata.

ART. 2.

Il Servizio nazionale per la gioventù ha lo scopo:

di promuovere il libero e democratico associazionismo giovanile come metodo per qualificare socialmente il tempo libero;

di coordinare tecnicamente e sostenere le attività extra scolastiche ed extra professionali delle associazioni giovanili e dei giovani dai 6 ai 21 anni;

di assicurare la più razionale utilizzazione dei mezzi che lo Stato mette a disposizione della gioventù.

A tal fine, anche d'intesa con Enti pubblici e privati, il Servizio:

a) predisporre un piano annuo di intervento atto ad aiutare, anche finanziariamente, le iniziative giovanili — locali e nazionali — meritevoli di incoraggiamento. La responsabilità dell'attuazione delle varie iniziative

resta alle associazioni; al Servizio è riservato il controllo sulla corrispondenza tra aiuti ed obiettivi concordati;

b) provvede, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, all'istituzione di corsi regionali liberi e gratuiti per animatori sociali, destinati alla qualificazione professionale dei dirigenti e dei funzionari delle associazioni giovanili;

c) promuove, anche con contributi, l'iniziativa pubblica o privata, per la realizzazione di attrezzature sportive, culturali, assistenziali e ricreative;

d) organizza incontri di coordinamento fra gli Enti locali ed i settori dell'Amministrazione dello Stato che si interessano del problema giovanile.

ART. 3.

Il Servizio si articola localmente mediante uffici provinciali denominati Segretariati per la gioventù.

Tali servizi sono istituiti presso la Prefettura e sono diretti da un segretario nominato dal prefetto tra i funzionari della carriera direttiva.

Il segretario è l'organo periferico del Servizio, ne attua le disposizioni, dispone delle attrezzature di proprietà del Servizio, coordina gli interventi del Servizio nei confronti dei terzi, istruisce le pratiche da rimettere all'Ufficio centrale. Nella sua attività discrezionale, il segretario è coadiuvato da un Comitato provinciale per la gioventù così composto:

un presidente, designato dal provveditore agli studi;

cinque rappresentanti giovanili, scelti dal prefetto in un elenco di 20 nominativi proposti dalle associazioni giovanili più rappresentative in provincia;

due esperti nei problemi della famiglia, nominati uno dal consiglio provinciale ed uno dal consiglio comunale del capoluogo;

un rappresentante dell'ufficio del medico provinciale;

il delegato provinciale del CONI;

il delegato provinciale dell'ENAL;

il presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici.

Il Comitato esprime il suo parere, obbligatorio, su ogni iniziativa provinciale proposta dal Servizio a favore della gioventù ed esamina le richieste di intervento fatte dalle varie associazioni, esprimendo un giudizio di merito da allegare alla pratica per l'inoltro.

ART. 4.

Il Servizio consegue i propri scopi mediante uno stanziamento determinato di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 5.

È istituito il Consiglio nazionale della gioventù. Esso è l'organo consultivo del Governo nelle materie concernenti l'associazionismo giovanile. Il Consiglio è composto da:

il presidente;

ventisette rappresentanti delle associazioni giovanili aventi scopi educativi, culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi;

tre esperti nel campo della famiglia, dell'educazione e dell'assistenza ai giovani.

I membri del Consiglio nazionale della gioventù sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni. La scelta del Presidente del Consiglio per la nomina dei rappresentanti giovanili viene fatta su un elenco di nominativi proposti, in numero di tre per ciascuna, dalle associazioni giovanili aventi una organizzazione efficiente in almeno 70 province.

Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale della gioventù, con voto consultivo, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ENCC, il Presidente dell'ENAL, il capo dell'Ufficio del Servizio nazionale per la gioventù.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale della gioventù:

elabora annualmente una relazione sui problemi della gioventù in Italia, da presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre;

esamina il piano annuale delle attività predisposto dal Servizio, esprimendo parere al riguardo;

formula il proprio giudizio, obbligatorio, sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ENCC, inviandone relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con copia all'Ente;

valuta il diritto delle associazioni giovanili a proporre l'elenco dei nomi relativi alla sua composizione;

indice seminari e convegni sui problemi della gioventù nella società contemporanea; tiene i rapporti con le organizzazioni ufficiali internazionali che si occupano della gioventù e propone al Governo la nomina dei rappresentanti italiani in dette organizzazioni.

ART. 7.

Le sedute del Consiglio nazionale della gioventù sono valide con la presenza del presidente e della metà dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

E in facoltà del presidente di fare intervenire alle sedute persone particolarmente competenti nelle materie sottoposte all'esame del Consiglio.

Il presidente convoca il Consiglio:

per l'approvazione della relazione annuale;

per l'esame del piano predisposto dal Servizio nazionale per la gioventù;

per esprimere il giudizio sul bilancio dell'ENCC;

su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio alla sua prima seduta elegge nel suo ambito un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di temporaneo impedimento.

I compiti di segreteria del Consiglio nazionale della gioventù sono assicurati dall'ufficio del Servizio nazionale per la gioventù.